

CONTRATTO DI MUTUO

TRA

L'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominato ISTITUTO FINANZIATORE, rappresentato da soggetto autorizzato alla firma del presente contratto sulla base del vigente Regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma ed ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, domiciliato in Roma ove sopra, prendendo atto che COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO intende procedere ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE N. 2 (INTERVENTO PARZIALE - COSTO PROGETTO EURO 900.000,00) - BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - CUP:C33I22000280005 e che ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € 250.000,00 in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti

E

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO codice fiscale 000000449510049, rappresentato nella sua qualità di Responsabile del Servizio, in base ai poteri attribuiti con Decreto n. del

PREMESSO CHE:

- A. COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO ha presentato domanda di finanziamento a medio lungo termine all'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione di un mutuo di € 250.000,00 in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che resta acquisita agli atti dell'ISTITUTO FINANZIATORE insieme alla relazione descrittiva dell'intervento di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE N. 2 (INTERVENTO PARZIALE - COSTO PROGETTO EURO 900.000,00) - BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - CUP:C33I22000280005 ("PROGETTO");
- B. l'Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato in data 27/06/2024, per l'esclusivo scopo di finanziare il Progetto secondo quanto indicato nella precedente lettera "A", indipendentemente dall'eventuale concessione del contributo di cui alla premessa H che segue, la concessione al Comune di un mutuo di € 250.000,00 ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato allegato sub A ("FINANZIAMENTO");
- C. in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 204 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente contratto è sottoscritto per scrittura semplice;
- D. il progetto fattibilità tecnico - economica ai sensi del D. Lgs 36/2023 riguardante il PROGETTO è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.C. n. 216 del 31/08/2023;
- E. il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione presentata e delle dichiarazioni fornite per l'accesso al FINANZIAMENTO ed è a conoscenza del fatto che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha sottoscritto il presente Contratto sulla base di tali documenti;
- F. all'Istituto per il Credito Sportivo è affidata l'amministrazione in gestione separata del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295;
- G. l'Istituto per il Credito Sportivo ha aderito alla "Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e l'utilizzo del fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 e ss., della l. 289/2002" (nel prosieguo la CONVENZIONE);
- H. il Comune ha altresì richiesto con istanza 6864 un contributo in conto interessi sul FINANZIAMENTO a valere sul fondo;
- I. il Comune ha preso piena ed esatta conoscenza del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295;
- J. il presente mutuo è stato concesso sulla base di analisi e valutazioni che non attengono né sono influenzate dalla eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo di cui alla premessa H che precede, gestito dall'ISTITUTO FINANZIATORE in regime di separazione;
- K. il Comune ha richiesto ed ottenuto il parere tecnico del C.O.N.I. previsto sul progetto finanziato con il presente mutuo;
- L. il versamento di ciascuna delle rate semestrali di ammortamento del mutuo (€ semestrali), nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, secondo quanto previsto dal medesimo art. 3 che segue e dall'allegato Capitolato.;
- M. l'ISTITUTO FINANZIATORE, verificato il rispetto del limite di cui al I comma dell'art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della normativa vigente, ha aderito alla concessione del finanziamento ai termini e condizioni che seguono e che sono ulteriormente previste nel Capitolato di patti e condizioni generali allegati e accettati dal Comune con il provvedimento n. del ("DETERMINA");

Tutto quanto premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo e COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA. Tutti i termini in lettera maiuscola ove non definiti nel presente Contratto hanno il significato ai medesimi attribuito nell'allegato capitolato sub Allegato A (Capitolato).

ART. 1 (OGGETTO E SCOPO)

Ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE concede alla PARTE MUTUATARIA un finanziamento a medio - lungo termine per un importo complessivo massimo pari ad € 250.000,00, da erogarsi in unica soluzione e svincolarsi secondo le modalità, termini e condizioni previsti nell'articolo 2 che segue.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il FINANZIAMENTO esclusivamente al fine di supportare parte del proprio fabbisogno finanziario per la realizzazione del Progetto, da completarsi entro il termine di 5 (cinque) anni decorrente dalla data del primo svincolo ai sensi dell'articolo 2 che segue.

Il FINANZIAMENTO è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato, dalla DETERMINA, nonché dalla normativa richiamata in tali atti.

ART. 2 (EROGAZIONE E SVINCOLI)

2.1 Erogazione in unica soluzione

Il mutuo verrà erogato con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali sul conto di tesoreria intestato alla PARTE MUTUATARIA ("CONTO TESORERIA"), in unica soluzione alla data del 31/12/2024 subordinatamente al perfezionamento della garanzia a presidio dell'affidamento.

Gli importi erogati sono fondi a destinazione vincolata. Il Tesoriere dell'Ente verserà tali somme in unica soluzione sul sottoconto infruttifero aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, apponendo il vincolo di destinazione, secondo la normativa vigente.

Le relative somme potranno essere prelevate dalla PARTE MUTUATARIA solo previa autorizzazione dell'ISTITUTO FINANZIATORE, come prescritto al successivo punto 2.2, e utilizzate esclusivamente per lo scopo indicato nel precedente art. 1, 2° comma, nella maniera seguente:

- fino alla concorrenza di € 237.500,00 per lavori compresi oneri della sicurezza ed altri oneri di legge nella misura del 27,78% pari alla quota finanziata dall'ISTITUTO FINANZIATORE. L'ulteriore quota di € 650.000,00 pari al 72,22% del progetto viene finanziata con il contributo in c/capitale concesso nell'ambito del bando "Sport & Periferie 2023" ;
- la rimanente somma di € 12.500,00 ad avvenuto collaudo.

Ove fosse prevista, ai sensi del primo comma del presente articolo, una quota di costi di Progetto a carico della Parte Mutuataria, la stessa Parte Mutuataria, contestualmente alla prima Domanda di Svincolo, potrà richiedere che la quota a proprio carico venga ridotta in tutto o in parte utilizzando l'importo del ribasso d'asta ottenuto in sede di affidamento dei lavori per la realizzazione del Progetto.

2.2 Svincoli

La PARTE MUTUATARIA potrà disporre i prelievi dal Conto Tesoreria, nel rispetto di quanto previsto negli Articoli 1 e 2 del Capitolato ed esclusivamente previa autorizzazione dell'ISTITUTO FINANZIATORE, da richiedersi a mezzo della Domanda di Svincolo, il cui modello è allegato al Capitolato sub Allegato A e che dovrà essere inviata una volta secondo le modalità stabilite dall'ISTITUTO FINANZIATORE, per un importo di volta in volta entro i limiti della quota di costi finanziata dall'ISTITUTO FINANZIATORE indicata all'art. 2.1 che precede.

ART. 3 (RIMBORSO, DURATA E TASSO D'INTERESSE)

Ferme e impregiudicate le ipotesi di rimborso anticipato e cancellazione previste all'articolo 9 del Capitolato e all'articolo 4 del presente contratto, la PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel termine di 15 anni, con decorrenza dal 01/01/2025, mediante corresponsione di 30 (trenta) rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi, determinata ai sensi del presente articolo 3, al tasso d'interesse annuo del%, tasso annuo effettivo globale (TAEG)%, come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali riportato nel frontespizio del presente contratto.

Il tasso di interesse è stato definito con riferimento all'IRS a 10 ANNI, rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della DETERMINA così come indicato nella DETERMINA stessa, maggiorato dello spread pari a 1,200 p.p.

Gli interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/06/2025.

A garanzia del regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con l'allegato provvedimento n. del: il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € () a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (CONCESSIONE CONTRIBUTO)

La PARTE MUTUATARIA in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 con istanza n. 6864 avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format allegato sub Allegato [B] al Capitolato, entro e non oltre il 30/04/2025, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico della PARTE MUTUATARIA e con rinuncia da parte della medesima ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo.

ART. 5 (INTERESSI DI MORA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura del punti percentuali pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" dell'art. 7 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Ferme restando e in aggiunta alle ulteriori previsioni di recesso e risoluzione e ai rimedi a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto (art. 1 Erogazione e Svincoli, art. 3 Rimborso, durata e tasso di interesse) e coll'allegato Capitolato (art. 1 commi 1,2,4,5, 8 e 14 ed art. 11 comma 4), con tutte le conseguenze specificate nell'art.7 di quest'ultimo.

ART. 6 (ANTICIPATA ESTINZIONE)

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato di patti e condizioni generali è consentita l'anticipata estinzione del mutuo versando un compenso onnicomprensivo nella misura del 3 (tre) % del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, fermo restando le ulteriori condizioni previste nell'articolo sopracitato.

ART. 7 (RINVIO ALLE NORME DEL CAPITOLATO)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto e per quel che attiene alla disciplina:

- (i) degli interessi di preammortamento;
 - (ii) obblighi ulteriori della revoca, risoluzione, attribuzione del diritto di recesso e dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del FINANZIAMENTO;
 - (iii) di ogni altra condizione del rapporto di FINANZIAMENTO,
- si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano tali materie.

ART. 8 (DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico, 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede propria, come indicata in epigrafe. Ove la PARTE MUTUATARIA mutasse la propria sede dovrà comunicarlo all'ISTITUTO FINANZIATORE con comunicazione a mezzo PEC entro i successivi 10 giorni.

ART. 9 (LUOGO E MODALITÀ DEL PAGAMENTO)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale e mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE.

La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'ISTITUTO FINANZIATORE.

Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

Qualora non fosse possibile attivare la modalità di pagamento mediante addebito automatico SDD, il pagamento potrà avvenire mediante bollettino MAV o mediante bonifico sul conto dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, codice IBAN

I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 10 (SPESE, TRATTAMENTO FISCALE E COMUNICAZIONI)

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziari e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

La PARTE MUTUATARIA provvederà ad inviare alla PEC dell'ISTITUTO FINANZIATORE il presente contratto firmato digitalmente.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

ART. 11 (PIANO DI AMMORTAMENTO)

Il piano di ammortamento del FINANZIAMENTO riportato nel frontespizio costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 12 (CONTRIBUTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER FINALITÀ SPORTIVE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.24/12/1957 N. 1295)

La PARTE MUTUATARIA prende atto, accetta e riconosce che il presente mutuo ha corso e sorte indipendente dall'eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295.

La PARTE MUTUATARIA prende atto che detti contributi non possono essere oggetto di compensazione automatica con quanto da essa dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto.

La PARTE MUTUATARIA accetta e riconosce che l'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di finanziatore, è tuttavia tenuto ai sensi della CONVENZIONE (i) a comunicare tempestivamente al alle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo, qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull'importo, sul tasso d'interesse e/o sull'efficacia del FINANZIAMENTO, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto alla PARTE MUTUATARIA; (ii) a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dalle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo nei limiti di quanto strettamente pertinente per i controlli sull'utilizzo del contributo in conto interessi riconosciuto, il tutto secondo quanto previsto nella CONVENZIONE.

ART. 13 (ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI E CLAUSOLE VESSATORIE)

Il presente contratto verrà firmato digitalmente dalle parti. La Parte Mutuataria dovrà apporre due firme digitali, intendendosi la prima a sottoscrizione del contratto e la seconda ad approvazione specifica degli articoli elencati ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c.

Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo

Firmato digitalmente

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario dichiara di aver preso visione e di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

- art.1 (oggetto e scopo)
- art.2 (erogazione e svincoli)
- art.3 (rimborso, durata e tasso di interesse)
- art.5 (interessi di mora e risoluzione del contratto)
- art.6 (anticipata estinzione)
- art.7 (rinvio alle norme del capitolato)
- art.8 (domicilio delle parti e foro competente).
- art.10 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli del capitolato:

- art.1 commi 1,2,4,5, 8 e 14 (condizioni generali per l'erogazione del mutuo);
- art.6 (imputazione delle somme pagate);
- art.7 (revoca del FINANZIAMENTO e risoluzione del contratto);
- art.8 (eventuali aggravii fiscali);
- art.9 (estinzione anticipata);
- art.10 (cessione);
- art 11 (obblighi ulteriori).

Rappresentante dell'Ente
Firmato digitalmente